DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 1

Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino al 26 dicembre 1998. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. (1)

Versione in vigore dal 31 marzo 1999, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali
Estremi	Legge 3 agosto 1998, n. 270
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1998

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 29 gennaio 1999, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1999, n. 77, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, e' prorogato fino al 24 giugno 1999".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-partecipazione-militare-italiana-a/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it